

DOC. 1

LIBERA PROFESSIONE RICHIESTA DALL'AZIENDA, LIBERA PROFESSIONE A PAGAMENTO DI TERZI, RICHIESTE DALL'AZIENDA E DA TERZI NELL'AMBITO DI PROGETTI VARI: COMPENSI AL PERSONALE DI SUPPORTO.

Le parti concordano di dover addivenire ad una nuova disciplina dei compensi per l'attività di supporto e per l'attività di collaborazione nella libera professione richiesta dall'azienda per esigenze proprie e di terzi, nonché per l'attività prestata nell'ambito di progetti vari. Lo scopo principale è di rendere omogenei i compensi a parità sostanziale di prestazioni richieste.

Verificato quanto attualmente in essere riguardo alle varie tipologie di prestazioni effettuate fuori orario di servizio e le svariate forme di compensi delle stesse, per quanto riguarda il personale del Comparto si ritiene di poter proporre due livelli di compensi per le attività di supporto (personale sanitario di categoria Bs - C - D - Ds) nell'ambito della Libera Professione a richiesta dell'Azienda per esigenze proprie e/o di terzi ed in linea di massima anche nell'ambito di attività diverse comunemente indicate come progetti:

- 1) per prestazioni di medio impegno e specializzazione: importo minimo pari a 34 € all'ora (cat. D - Ds);
- 2) per prestazioni di particolare impegno professionale: importo di cui al punto precedente, maggiorato fino al massimo del 40%;
- 3) € 32 all'ora per le prestazioni rese da personale in cat. Bs - C.




I compensi sopraindicati si intendono al netto degli oneri riflessi ed IRAP a carico dell'Azienda.

Le misure dei compensi come sopra determinate dovranno essere garantite anche per le prestazioni libero professionali rese su richieste di terzi all'Azienda; per specifiche situazioni le misure predette potranno essere rivedute previo accordo con le OO.SS.

Il personale di supporto viene individuato attraverso apposito avviso con la indicazione dei requisiti professionali richiesti in relazione alla specifica attività da svolgere.

La appartenenza del personale alla Unità Operativa presso la quale la prestazione libero-professionale viene svolta costituisce titolo di preferenza.

Il cambio di modalità nel riconoscimento del compenso al personale di supporto non deve comportare modifiche alla durata media delle prestazioni effettuate.



Per l'attività di supporto relativa alla certificazione in materia di infortuni sul lavoro per conto dell'INAIL l'impegno per ciascuna visita è stabilito in 15 minuti. Il debito orario individuale viene calcolato con riferimento al tempo complessivamente impiegato ed al numero delle persone coinvolte, in base alle presenze in servizio nel periodo interessato. Il compenso orario viene stabilito nell'ambito degli importi di cui al secondo capoverso; per gli anni 2004 e 2005 essi sono determinati in € 35 (cat. D – Ds) ed € 32 (cat. Bs –C).

Per i compensi della attività suddetta si provvede mediante utilizzo del fondo relativo al personale di collaborazione a partire dal 1.01.2004.



CONDIZIONI

Sono ammessi a svolgere l'attività di supporto di cui al presente documento i dipendenti dell'Azienda ULSS 12 Veneziana in possesso dei seguenti requisiti:

- ⇒ aver superato il periodo di prova,
- ⇒ essere esenti di norma da limitazioni, anche parziali, o prescrizioni riguardo alle mansioni come certificate dal medico competente,
- ⇒ non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione dell'orario di servizio (esclusivamente legge 104/90 e legge 151/2001). Nelle riduzioni orarie non saranno considerate le assenze dovute ad aggiornamento e/o formazione professionale.

Per l'attività di cui al presente regolamento viene fissato il limite massimo individuale mensile di ore 24 e annuo di ore 120. E' consentita l'attività di supporto del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con il limite individuale di 12 ore mensili e 60 annuali.

La durata media dell'orario di servizio del dipendente non può superare in ogni caso le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, comprensive dell'orario ordinario, dell'orario straordinario e dell'orario richiesto per pacchetti di libera professione, per attività di supporto alla libera professione e per le prestazioni aggiuntive.

Annualmente non potranno essere superate le 180 ore, nei casi previsti dalle vigenti normative 250 ore, complessivamente per l'orario straordinario, orario per pacchetti di libera professione, per attività di supporto alla libera professione e per le prestazioni aggiuntive.

Resta fermo che l'attività deve essere prestata fuori dall'orario di servizio, distinta dall'attività istituzionale e registrata con apposita timbratura. Nel caso in cui, per ragioni tecnico – organizzative l'attività debba essere prestata durante l'orario di servizio, il personale interessato

Saba

Romolo 2

18.02.2005


dovrà recuperare il tempo impiegato, risultante dalla preventiva intesa sulla percentuale di spettanza al personale del comparto rispetto al corrispettivo delle prestazioni da determinarsi in base al 2° capoverso del presente documento.

Le disposizioni del regolamento aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria saranno rivedute e modificate alla stregua dei principi e dei criteri definiti con il presente accordo, che trova applicazione a decorrere dall'1.1.2005.

L'ULSS si impegna a completare la prenotazione dell'attività libero professionale individuale, come previsto dalle vigenti disposizioni, presso il CUP aziendale, sviluppando l'attuale servizio.

Nelle more di tale adempimento resta comunque confermato il divieto per il personale medico interessato di avvalersi di personale dipendente per la prenotazione.

Le parti si riservano la verifica del presente accordo a sei mesi dalla data di sottoscrizione.



51 Rucchi
UL - FPL fraunfambato
RSU
benfari
Rucchi 3

h
m

18.02.2005



23 giugno 2005

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ACCORDO DOC. n. 1 del 18.2.2005

In relazione al punto dell'accordo 18.2.2005, concernente l'erogazione di compensi al personale di supporto all'attività libero professionale in favore dell'INAIL, le parti danno atto che sono da ricomprendere tra questo personale esclusivamente i dipendenti di cat. C - D- DS, nonché quelli di cat. B - BS eccezionalmente applicati in via continuativa a compiti di diretta cooperazione con il medico in occasione del primo soccorso al lavoratore infortunatosi.

A tale proposito le OO.SS. chiedono che situazioni del genere vengano rivedute, per essere superate entro l'anno corrente.

Ai fini della determinazione del debito orario individuale del personale in parola, le parti danno atto che va fatto distinto riferimento al tempo complessivo impegnato per l'attività di supporto presso le seguenti strutture, calcolato con riferimento alle certificazioni attribuite a ciascuna delle strutture o gruppi di strutture sotto indicate ed in base al rapporto 1 certificato/ 15 minuti:

- a) Pronto soccorso ospedale di Venezia
- b) Pronto soccorso generale e ortopedico ospedale di Mestre
- c) Pronto soccorso oculistico ospedale di Mestre.



per l'Azienda

[Handwritten signature]

per le OO.SS.

UIL-FPL *[Signature]*
 CGILTP *[Signature]*
 FSI *[Signature]*
 RSU *[Signature]*
 CISL *[Signature]*
 CISL *[Signature]*

**ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA LIBERA PROFESSIONE RICHIESTA
DALL'AZIENDA PER ESIGENZE PROPRIE E DI TERZI**


Richiamato il documento n° 1 sottoscritto in data 18 febbraio 2005 riguardante i compensi all'attività di supporto alla libera professione a richiesta dell'Azienda, per esigenze proprie e di terzi.

Valutata complessivamente la situazione alla data odierna e ritenuto di dover apportare alcune modifiche all'impianto regolamentare previsto nel documento.

La parte pubblica e la parte sindacale concordano di apportare le seguenti modifiche riguardo alle condizioni di ammissibilità a svolgere le attività di supporto ed alle limitazioni orarie individuali:

- Viene convenuto che l'orario aggiuntivo rispetto a quello istituzionale, in qualsiasi modo prestato (orario straordinario, orario in scostamento, orario per "pacchetti" in libera professione e prestazioni aggiuntive) non possa eccedere i limiti individuali previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2003 n° 66 e D. Lgs. n° 213 del 19 luglio 2004, *con il limite di 180 ore di orario per "pacchetti" per il corrente anno, con riserva di riesame del problema entro il mese di Settembre per non essere possibile e comunque entro la prima decade di Settembre p.v.*

Per l'Azienda



per le OO. SS.

CISL *Carlo Berti*
CISL *Ugo Francesco*
FSI *[Signature]*
CGIAP *[Signature]*
UIL - FPL *[Signature]*

